

# TI\_GERICHTE 15.2020.91 vom 26. Januar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-01-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2020.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.91)

FR: TI\_GERICHTE 15.2020.91 du 26 janvier 2021

IT: TI\_GERICHTE 15.2020.91 del 26 gennaio 2021

## Regeste

Notifica del precetto esecutivo a un'impiegata di una società incaricata per contratto di rappresentare la società escussa

## Erwägungen

### E. 1

condividano locali; che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad PI 2 e l'opposizione interposta da quest'ultima dovessero ritenersi inefficaci, questi atti sono stati ratificati dall'escussa con le osservazioni al ricorso, con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD 2017 II 868 n. 39c consid. 5); che del resto anche a voler seguire la tesi principale della ricorrente, il precetto esecutivo non andrebbe notificato in via edittale come da lei richiesto, ma andrebbe reputato notificato, per la prima volta in modo valido, a RA 2 in occasione della notifica del ricorso, sicché le sue osservazioni dovrebbero essere parificate a una valida e tempestiva opposizione; che il ricorso va di conseguenza respinto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

### E. 2

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

### E. 3

Notificazione a: – avv. ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.